

Legge Regionale 29 maggio 1980, n. 42.

«Modifica alla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 recante norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 12 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 è così sostituito:

«L'assegno vitalizio spettante ai Consiglieri con 5 anni di contribuzioni è pari al 35 per cento delle indennità complessive mensili lorde di cui all'art. 1, I comma, lettera A e B della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 e viene aumentato del 2,50 per cento della indennità stessa per ogni anno di contribuzione successiva al quinto anno fino ad un massimo del 60%.

Qualora la misura dell'indennità di carica dovesse subire variazioni le percentuali dell'assegno vitalizio di cui al I comma del presente articolo si applicheranno sulla nuova misura dell'indennità medesima».

Art.2

La presente legge è dichiarata urgente a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 maggio 1980

Cirillo